

Whistleblowing - Segnalazione Illeciti

Sul tema whistleblowing erano stati già emanati numerosi provvedimenti legislativi, dal d.lgs 165/ 2001, alla Legge n.190/2010, fino alla Legge del 30 novembre 2017 n. 179 .Il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, recepisce la Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che, oltre a fornire ulteriori indicazioni per la protezione dei lavoratori nell’ambito sia pubblico sia privato, ha obbligato gli Stati membri ad emanare specifiche norme nazionali. Il decreto di cui trattasi prevede anche l'emanazione di specifiche Linee guida da parte di ANAC che sono state adottate con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

I soggetti ai quali si applica la disciplina del whistleblowing, ai sensi della nuova formulazione del d.lgs. 24/2023 al quale si rimanda in toto, sono:

- a) i dipendenti della società;
- b) i lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della società, come definiti dal suddetto decreto;
- c) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società;
- d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la società;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la società.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Oggetto della segnalazione sono informazioni su violazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel relativo contesto lavorativo e devono essere relative alla violazione di specifiche norme dell’ordinamento nazionale e dell’Unione Europea, ossia:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti contabili;
- Illeciti penali. In questa categoria rientrano anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione e gestione;
- violazioni del diritto dell’UE.

Non possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi del già menzionato Decreto:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);

• Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto (ad es. il settore dei servizi finanziari)

• le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Non sono inoltre ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili o “voci di corridoio”.

Pavia Acque già da alcuni anni dispone di un canale di segnalazione interno, in adesione al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia, ed ha adottato una piattaforma informatica crittografata per la gestione delle segnalazioni in forma scritta le cui caratteristiche sono:

- la segnalazione viene ricevuta dal Gestore del canale interno, individuato per legge nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della società, e dallo stesso gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata; essa inoltre deve contenere elementi tale da far comprendere al RPCT che il soggetto segnalante appartiene ad una delle categorie dei soggetti ammessi alla disciplina del whistleblowing di cui ai suddetti punti: a) - f);
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, del d.lgs. n.24/2023.

Le eventuali segnalazioni, come sopra gestite, possono essere inviate accedendo alla pagina web:

<https://paviaacque.whistleblowing.it/#/>

oppure, in alternativa, su richiesta del segnalante da trasmettere via piattaforma informatica, mediante incontro con il RPCT.

Resta ferma la possibilità per il segnalante, ai sensi del d.lgs. n.24/2023 e ricorrendo le condizioni ivi previste, di effettuare segnalazione esterna direttamente ad Anac www.anticorruzione.it ovvero alle Autorità preposte.

Procedura PR n.05 “Gestione della segnalazione di illeciti – Whistleblowing” scaricabile al link:

https://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2024/11/Procedura_WB_Rev.17.07.2023.pdf

Informativa privacy disponibile al seguente link: https://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2022/02/Whistleblowing_informativa_privacy_022022.pdf